

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 25 novembre 1975

Approvata dall'Assemblea federale il 30 settembre 1976²

Entrata in vigore con scambio di note il 17 dicembre 1976

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica di Singapore,

desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione s'applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

1. La presente convenzione s'applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.

2. Sono considerate come imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, incluse le imposte sui guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili o immobili come pure le imposte sul plusvalore.

3. Le imposte attuali cui s'applica la convenzione segnatamente sono

- a) nella Repubblica di Singapore:
l'imposta sul reddito
(dappresso: «imposta singaporiana»);

RU 1977 117; FF 1976 1255

¹ Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta

² RU 1977 116

- b) in Svizzera:
 - le imposte federali, cantonali e comunali
 - (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri redditi);
e
 - (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, beni mobili ed immobili, patrimonio industriale e commerciale, capitali e riserve e altri elementi del patrimonio
(dappresso: «imposta svizzera»).

4. La convenzione si applicherà anche a tutte le altre imposte di natura identica o analoga che verranno istituite in futuro in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione.

5. La convenzione non è applicabile all'imposta federale preventiva riscossa alla fonte sulle vincite alle lotterie.

6. Se in futuro Singapore introdurrà imposte sul patrimonio o sui guadagni in capitale, la convenzione si applicherà anche a queste imposte.

Art. 3

1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine «Singapore» designa la Repubblica di Singapore;
- b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;
- c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, Singapore o la Svizzera;
- d) il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l'imposta singaporiana o l'imposta svizzera;
- e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone con o senza personalità giuridica;
- f) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- g) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa industriale, mineraria, commerciale, forestale, agricola o una piantagione, esercitata da un residente di uno Stato contraente, o un'impresa industriale, mineraria, commerciale, forestale, agricola o una piantagione, esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- h) l'espressione «traffico internazionale» designa ogni trasporto effettuato da una nave o da un aeromobile, promosso da un'impresa di uno Stato contraente, salvo il caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati soltanto tra due località situate nell'altro Stato contraente;

- i) l'espressione «autorità competente» designa:
 - (i) a Singapore: il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - (ii) in Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Art. 4

1. Ai fini della presente convenzione, le espressioni «residente di uno Stato contraente» e «residente dell'altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, un residente di Singapore o un residente della Svizzera; l'espressione «residente di Singapore» designa una persona che è considerata come residente di Singapore ai fini dell'imposta singaporiana; l'espressione «residente della Svizzera» designa una persona che è considerata come residente della Svizzera ai fini dell'imposta svizzera.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è regolata nel modo seguente:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando ha una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono più strette;
- b) se non è possibile determinare in quale Stato contraente essa abbia le relazioni personali ed economiche più strette o se non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente nel quale i suoi affari sono diretti e controllati.

Art. 5

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita, in tutto o in parte, la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede direzionale,
- b) una succursale,

- c) un ufficio,
 - d) un'officina,
 - e) un laboratorio,
 - f) un'impresa agricola o una piantagione,
 - g) una miniera, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali,
 - h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata d'esercizio ecceda sei mesi.
3. Non si considera che vi è «stabile organizzazione» se:
- a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) le merci appartenenti all'impresa sono conservate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) un'installazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - e) un'installazione fissa di affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se vi esercita per un periodo superiore a sei mesi attività di sovrintendenza su un cantiere di costruzione o di montaggio in questo altro Stato contraente.
5. Una persona che agisce, in uno Stato contraente, per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se:
- a) dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa;
 - b) dispone ed esercita abitualmente in detto Stato di poteri che le consentono di eseguire ordinazioni per l'impresa grazie ad un deposito di merci che essa mantiene in questo Stato e che appartiene all'impresa.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro normale attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero vi svolga la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende, in ogni caso, l'usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari e di altri luoghi d'estrazione di ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto o da qualsiasi altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa o ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una libera professione.

Art. 7

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge detta stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata detta stabile organizzazione sia altrove. Questo paragrafo non autorizza tuttavia una deduzione delle spese che non sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'impresa indipendente.

4. Qualora, in uno Stato contraente, si usi determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, nessuna disposizione del paragrafo 2 impedisce a detto Stato

contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato (e anche trasportato) merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non sono infirmate da quelle del presente articolo.

Art. 8

1. Gli utili conseguiti da un'impresa di uno Stato contraente con l'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili che servono al trasporto di passeggeri, posta, bestiame o merci, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Gli utili conseguiti da un'impresa di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere la metà dell'ammontare che, senza questo paragrafo, sarebbe dovuto essere pagato per detti utili.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla parte degli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili che un'impresa di uno Stato contraente consegue con la partecipazione a un «pool», a un esercizio comune o a un organismo internazionale.

4. Ai fini del presente articolo, gli utili si considerano provenienti da fonti situate nell'altro Stato contraente quando derivano dal trasporto di passeggeri, posta, bestiame o merci caricati a bordo di una nave in detto Stato. Tuttavia, sono esclusi gli utili derivanti dal trasporto di passeggeri, posta, bestiame o merci che sono portati nell'altro Stato con il solo fine di trasferirli da una nave all'altra.

Art. 9

Quando

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese, ma che a causa di dette

condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti di conseguenza.

Art. 10

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la persona che riceve i dividendi è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario dei dividendi è una società (ad esclusione delle società di persone) che dispone direttamente di almeno 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- b) 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono pagati.

4. Finché l'imposta singaporiana che colpisce gli utili o i redditi di una società residente di Singapore è dedotta o è considerata come dedotta dai dividendi pagati da questa società a un residente della Svizzera conformemente alla legislazione fiscale singaporiana, detti dividendi sono esenti a Singapore da ogni altra imposta che viene riscossa sui dividendi oltre quella precitata.

5. Il termine «dividendi», di cui al presente articolo, designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti -, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente in cui risiede la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione alla quale si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ottenga profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone che non sono residenti di detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

8. Fanno pure parte dei dividendi pagati da una società residente di Singapore i dividendi pagati da una società residente della Malaysia ma che si dichiara, rispetto a questi dividendi, residente di Singapore; per contro non fanno parte di questi divi-

dendi quelli pagati da una società residente di Singapore ma che si dichiara, rispetto a questi dividendi, residente della Malaysia.

Art. 11

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, detti interessi possono essere imposti nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma se la persona che riceve gli interessi è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di questa limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da Singapore e pagati a una persona residente della Svizzera sono esenti dall'imposta singaporiana qualora il prestito o il debito generatore degli interessi sia approvato dall'autorità competente di Singapore.

4. Il termine «interessi», di cui al presente articolo, designa i redditi provenienti da prestiti pubblici, da obbligazioni garantite o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, da crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilato in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso va applicato l'articolo 7.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità venne contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 12

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali diritti possono essere imposti nello Stato contraente da cui provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma se la persona che riscuote i diritti è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i diritti di licenza provenienti da Singapore e pagati a una persona residente della Svizzera sono esenti dall'imposta singaporiana qualora tali diritti siano approvati dall'autorità competente di Singapore.
4. Il termine «diritti di licenza», di cui al presente articolo, designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera scientifica, di un brevetto, d'un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un procedimento segreto, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni inerenti ad un'esperienza acquisita nel settore industriale, commerciale o scientifico.
5. I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui è connesso l'obbligo di pagare i diritti di licenza e tali diritti sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza, una stabile organizzazione alla quale si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza. In tal caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
8. La presente convenzione non si applica ai compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria o artistica, incluse le pellicole cinematografiche e le registrazioni su pellicole o nastri magnetici per emissioni radiofoniche o televisive, né alle somme provenienti dall'alienazione di qualsiasi bene o diritto, generatore di detti compensi.

Art. 13

1. I guadagni provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. I guadagni provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi i guadagni analoghi provenienti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (separatamente o insieme all'impresa relativa), sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, i guadagni provenienti dall'alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 20 sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.

3. Salve le disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 12, i guadagni provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, come anche i redditi conseguiti nell'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impiego, i servizi o le attività vengano esercitate o compiute nell'altro Stato contraente. Se l'impiego, i servizi o le attività sono ivi esercitate o compiute, le remunerazioni o i redditi percepiti a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi, che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, di servizi o attività esercitate o compiute nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato durante un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno civile considerato; e
- b) le remunerazioni o i redditi sono pagati da o a nome di una persona che non è residente dell'altro Stato; e
- c) l'onere delle remunerazioni o dei redditi non è sopportato da una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni ricevute da un residente di uno Stato contraente per un impiego salariato esercitato a bordo di una nave o di un aeromobile del traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 15

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 16

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello spettacolo, come artisti del teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti come pure gli sportivi conseguono dalle loro prestazioni personali in tali qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni o utili, ai salari, agli stipendi e ad altri redditi analoghi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo se la visita in detto Stato contraente è sorretta in modo importante da sussidi provenienti da fondi pubblici di questo altro Stato contraente, comprese le sue suddivisioni politiche e gli enti locali.

3. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali, in dette qualità, quali artisti dello spettacolo o sportivi, è attribuito a un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, può, nonostante le disposizioni dell'articolo 7, essere imposto nello Stato contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono svolte, a meno che la visita in questo Stato sia sorretta in modo importante da sussidi provenienti da fondi pubblici.

Art. 17

1. Salve le disposizioni dell'articolo 18, le pensioni e le rendite che un residente di uno Stato contraente riceve sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Il termine «pensioni» designa gli assegni periodici per un impiego anteriore o in compenso per danni corporali subiti.

3. Il termine «rendite» designa una somma determinata, pagabile periodicamente a termine fisso, per la vita intera o durante un periodo determinato o determinabile, quale contro prestazione di un'adeguata e completa indennità pecuniaria o valutabile in denaro.

Art. 18

Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, oppure da una persona giuridica costituita e organizzata da una legge speciale di detto Stato contraente, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica cittadina di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.

Art. 19

1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente e soggiorna nell'altro Stato contraente a scopo di proseguire gli studi, le ricerche o la formazione oppure per acquisire un'esperienza tecnica, professionale o commerciale, è esonerata in detto altro Stato dall'imposta per le remunerazioni a titolo di un impiego salariato per un periodo o periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, purché detto impiego sia direttamente connesso con lo studio, la ricerca, la formazione o l'apprendistato, e le remunerazioni provenienti da detto impiego non siano superiori a 18 000 franchi svizzeri o ad una somma equivalente in valuta di Singapore al tasso ufficiale di cambio.

Art. 20

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 21

Quando in virtù di una disposizione della convenzione, uno sgravio dell'imposta svizzera è concesso per redditi di fonte svizzera, e, secondo la legislazione vigente a Singapore, una persona soggiace all'imposta per detti redditi soltanto per la parte trasferita o ricevuta a Singapore e non per l'ammontare complessivo, lo sgravio che deve essere concesso in Svizzera giusta la convenzione si applicherà soltanto alla parte di detto reddito trasferita o ricevuta a Singapore.

Art. 22

1. Conformemente alle disposizioni della legislazione di Singapore concernente il computo nell'imposta singaporiana dell'imposta pagabile in un territorio qualsiasi che non sia Singapore, l'imposta svizzera pagabile giusta la legislazione svizzera e conformemente alla presente convenzione, direttamente o mediante trattenuta, sui redditi di fonte svizzera è computata nell'imposta singaporiana pagabile per detti redditi. Quando detti redditi sono dividendi, versati da una società residente della Svizzera a una società che possiede direttamente o indirettamente almeno 25 per

cento del capitale azionario della prima società, il computo terrà conto (oltre dell'imposta svizzera sui dividendi) dell'imposta svizzera che la prima società deve pagare sugli utili.

2. Qualora un residente della Svizzera riceva redditi o posseda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili a Singapore, la Svizzera esenta dall'imposta svizzera detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5, ancorché possa, per determinare l'ammontare dell'imposta concernente il reddito o il patrimonio rimanenti di detto residente, applicare l'aliquota che sarebbe applicabile se il reddito o il patrimonio in questione non fosse stato esonerato. Tuttavia, qualora un residente della Svizzera riceva utili da fonti singaporiane, che conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8, sono imponibili a Singapore, l'imposta svizzera riscossa su detti utili sarà ridotta della metà.

3. Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi o diritti di licenza, i quali conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili a Singapore, la Svizzera concede, a richiesta, uno sgravio a detto residente; questo sgravio consiste:

- a) nel computo dell'imposta pagata a Singapore conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 nell'imposta riscossa sui redditi di detto residente; la somma così computata non può nondimeno eccedere la frazione dell'imposta svizzera sul reddito calcolata prima del computo, corrispondente ai dividendi, interessi o diritti di licenza, o
- b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera, o
- c) in un'esenzione parziale per dividendi, interessi o diritti di licenza in questione dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata a Singapore dall'ammontare lordo dei dividendi, interessi o diritti di licenza.

La Svizzera stabilisce il genere dello sgravio e disciplina la procedura secondo le prescrizioni svizzere concernenti l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni.

4. Finché il paragrafo 4 dell'articolo 10 è applicabile, la Svizzera prende in considerazione, per lo sgravio previsto al paragrafo 3, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare netto dei dividendi. Tuttavia, questo sgravio non si applica ai dividendi pagati da una società residente di Singapore, se la società ha dichiarato essere, ai fini di detti dividendi, residente della Malaysia.

5. Qualora un residente della Svizzera riceva da Singapore interessi previsti al paragrafo 3 dell'articolo 11 o diritti di licenza previsti al paragrafo 3 dell'articolo 12, la Svizzera concede a detto residente, a richiesta, uno sgravio per una somma pari al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi o dei diritti di licenza. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano per analogia.

6. Una società che è residente della Svizzera e riceve dividendi da una società residente di Singapore fruisce, per l'applicazione dell'imposta svizzera concernente detti dividendi, degli stessi vantaggi di cui beneficerebbe se la società distributrice dei dividendi fosse residente della Svizzera.

Art. 23

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione. Questa disposizione non può essere interpretata come facente obbligo a Singapore di concedere ai cittadini svizzeri che non sono residenti di Singapore le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che la legislazione, al momento della firma della convenzione, riserva soltanto ai cittadini di Singapore o ad altre persone ivi designate che non sono residenti di Singapore.

2. Il termine «cittadini» designa:

- a) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
- b) tutte le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Questa disposizione non può essere interpretata come facente obbligo a uno Stato contraente di concedere ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da una o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese dello stesso genere del primo Stato.

5. Il termine «imposizione» designa, nel presente articolo, le imposte previste dalla presente convenzione.

Art. 24

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di adottare una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti del presente articolo.

Art. 25

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali accordati ai funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari, in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o il patrimonio non è imponibile nello Stato presso il quale detti funzionari sono accreditati, il diritto d'imposizione spetta allo Stato accreditante.

3. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, dei residenti di detto Stato.

4. La presente convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né alle persone membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. 26

1. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno in cui l'ultima misura necessaria sarà stata presa a Singapore e in Svizzera per conferire forza di legge alla convenzione a Singapore e in Svizzera; allora sarà applicabile;

- a) a Singapore:
per gli anni di tassazione a partire dal 1° gennaio 1975 o dopo tale data;
- b) in Svizzera:
per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio 1975 o dopo tale data.

2. Gli Stati contraenti si comunicheranno l'adempimento delle condizioni menzionate al paragrafo I.

Art. 27

La presente convenzione permarrà in vigore illimitatamente, ancorché ciascuno degli Stati contraenti possa denunciarla mediante notificazione scritta inviata all'altro Stato contraente per via diplomatica, entro il 30 giugno di ciascun anno civile, e, in tal caso, la presente convenzione cessa di essere applicabile:

- a) a Singapore:
per gli anni di tassazione a partire dal 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui è stata data detta notificazione o dopo tale data;
- b) in Svizzera:
per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno civile seguente quello in cui è stata data detta notificazione o dopo tale data.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 25 novembre 1975, in lingua tedesca e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Locher

Per il Governo
della Repubblica di Singapore:

Tan Keng Jin

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica di Singapore

Hanno convenuto, al momento della firma a Berna, il 25 novembre 1975, della convenzione conclusa tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio le seguenti disposizioni facenti parte integrante della convenzione:

(i) *ad articolo 3 paragrafo 1 lettera h*

Di comune accordo l'espressione «traffico internazionale» non comprende gli spostamenti di navi o di aeromobili tra punti situati a Singapore e una o più installazioni destinate allo sfruttamento delle risorse naturali situate nelle acque adiacenti alle acque territoriali di Singapore.

(ii) *ad articolo 5 paragrafi 2, 3 e 4*

Di comune accordo il criterio di 6 mesi contenuto nei paragrafi 2 lettera h e 4 è applicabile ad ogni singolo cantiere. Il tempo che un'impresa ha passato precedentemente su altri cantieri non è preso in considerazione ai fini del calcolo della durata del cantiere, qualora essi non abbiano legami fra loro. Un cantiere è considerato come una singola unità anche se è fondato su differenti contratti, purché esso formi commercialmente e geograficamente un tutto coerente.

Di comune accordo inoltre l'espressione «stabile organizzazione» non comprende necessariamente una installazione fissa d'affari che sia utilizzata solo per una o più attività previste alle lettere a ad e del paragrafo 3.

In caso di difficoltà o di dubbi, la questione verrà regolata secondo la procedura prevista all'articolo 24.

(iii) *ad articolo 10 paragrafo 8 e articolo 22 paragrafo 4*

Di comune accordo le disposizioni summenzionate si riferiscono all'articolo VII paragrafo 3 della convenzione di doppia imposizione firmata il 26 dicembre 1968 tra Singapore e Malaysia, disposizioni secondo le quali una società residente della Malaysia (o di Singapore) può dichiarare essere residente di Singapore (o della Malaysia) per la distribuzione di un dividendo, giusta l'articolo menzionato.

(iv) *ad articolo II*

Di comune accordo i provvedimenti che la Svizzera ha preso, con il decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962³, contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni di doppia imposizione si applicano anche alla presente convenzione.

Fatto a Berna, in due esemplari, il 25 novembre 1975, in lingua tedesca e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Locher

Per il Governo
della Repubblica di Singapore:
Tan Keng Jin